



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 160 - 20 OTTOBRE 2023

Determinazioni del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio -DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione Dirigenziale DPC025/248 del 27.07.2023

Cava di ghiaia in località "Masserie Amodio" del Comune di Città Sant'Angelo (PE). Ditta esercente: INERTI VALFINO Srl
CONCLUSIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA e RISPRISTINO AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale n. DPC025/290 del 19.09.2023

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Piana delle Macchie" nel Comune di Fossacesia (CH). Ditta richiedente: B.S.A.
SALETTI Srl Autorizzazione all'ampliamento e variante di ripristino

Determinazione Dirigenziale n. DPC025/293 del 22.09.2023

Affidamento della Concessione di Acque Minerali "Sant'Angelo" nel Comune di Popoli (PE). Provvedimenti inerenti l'Avviso di procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione di acque minerali "Sant'Angelo" nel Comune di Popoli (PE). CIG: 7881321FD2

Determinazione Dirigenziale n. DPC025/302 del 29.09.2023 - A.R.E. n. 45

A.R.E. n. 045 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RIF. AUT_2415688. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i..

Determinazione dirigenziale n. DPC025/303 del 29.09.2023 - A.R.E. n. 46

A.R.E. n. 046 - TOP SOLAR 2 S.R.L. Opere di connessione preventivo rif. TICA codice nr. 269773525. Autorizzazione alla costruzione/ manutenzione/ricostruzione/adeguamento e all'esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 e s.m.i..

Determinazione dirigenziale n. DPC025/314 del 11.10.2023 - A.R.E. n. 21

A.R.E. n. 021. E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RIF. AUT_2048932. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i.. Proroga del termine di avvio dei lavori.



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO - AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 -POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: Cava di ghiaia in località "Masserie Amodio" del Comune di Città Sant'Angelo (PE). Ditta esercente: INERTI VALFINO Srl
CONCLUSIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA e RISPRISTINO AMBIENTALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA l'autorizzazione alla coltivazione della cava di cui all'oggetto, individuata in Catasto del Comune di Città Sant' Angelo (PE) al Foglio 58, Particelle nn. 46 e 58, rilasciata con Determinazione Dirigenziale Regionale n. DI8/427 del 19/04/2013 alla Ditta Inerti Valfino Srl, con sede legale in C.da Madonna degli Angeli 132 Elice (PE) - P. IVA 01347380683 e successivamente prorogata con Determinazione n. DPC025/384 del 16/11/2018;

VISTA l'istanza di svincolo della Ditta Inerti Valfino Srl del 04/07/2023, acquisita al protocollo regionale col n. 2903331 del 05/07/2023

PRESO ATTO che:

- come dichiarato dal Direttore dei lavori con la relazione acquisita agli atti il 31/05/2023 con nota prot. 234892, l'area di cava è stata ritombata con 18.365 mc di terreno vegetale (cappellaccio) e 98.426 mc di terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno compatibili col "volume di cavo" pari a 91.825 mc.
- la provenienza e qualità dei terreni utilizzati per il ritombamento sono attestati da certificati di analisi dei terreni e "dichiarazioni di utilizzo" di vari cantieri in ottemperanza al DPR 120/2017;

VISTO il verbale di sopralluogo del 01/06/2023, registrato con prog. reg. n. 4512/23, con cui il tecnico dell'Ufficio Risorse Estrattive, congiuntamente al proprietario dei terreni nonché al Direttore dei Lavori, hanno accertato: la rispondenza dello stato dei luoghi rispetto al piano di ripristino ambientale, la restituzione dell'area di cava all'uso agricolo originario e l'assenza di motivi ostativi alla richiesta di svincolo;

RICHIAMATA la polizza fideiussoria n. 1632.00.27.2799746635 della Società SACE BT S.p.a con sede legale in Piazza Poli 42 Roma, sottoscritta dalla Ditta istante a garanzia dei lavori di ripristino ambientale;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per procedere alla chiusura definitiva della cava in oggetto e allo svincolo della relativa polizza fideiussoria;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di considerare conclusa** l'attività estrattiva della cava sita in località “Masserie Amodio” del Comune di Citta Sant' Angelo (PE), individuata in Catasto al Foglio 58, Particelle nn. 46 e 58, realizzata dalla Ditta Inerti Valfino Srl con sede legale in C.da Madonna degli Angeli 132 ELICE (PE) - P. IVA 01347380683, avendo verificato la regolarità del ripristino ambientale;
- 2) di liberare**, conseguentemente, la Ditta istante Inerti Valfino Srl dagli obblighi a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale dell'area della suddetta cava, imposti con la polizza fideiussoria n. 1632.00.27.2799746635 emessa il 11/10/2018 dalla Società SACE BT S.p.a con sede legale in Piazza Poli 42 Roma;
- 3) di pubblicare**, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 4) di trasmettere** il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta esercente nonché, al Comune di Citta Sant' Angelo (PE) e al Gruppo Carabinieri Forestale – Pescara;
- 5) di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).

L' Estensore
Arch. Nicolangelo Zizzi
Firma autografa sost. a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs 39/93

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Giovanni Cantone
Firma autografa sost. a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs 39/93

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario CIAMPONI

**DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE****SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località "Piana delle Macchie" nel Comune di Fossacesia (CH). Ditta richiedente: B.S.A. SALETTI Srl
Autorizzazione all'ampliamento e variante di ripristino

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI:**

- il R.D. 29/07/1927, n. 1443 sulla disciplina per la ricerca e la coltivazione delle miniere;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n.54 s.m.i. sulla Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo;
- il disciplinare vigente relativo alle norme e prescrizioni sulla coltivazione della cave approvato con L.R. n. 57, del 28.07.1988;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 sulle Norme di polizia delle miniere e delle cave;
- il D.Lgs 25/11/1996, n. 624 sulla Sicurezza e Salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. – T.U. sulla sicurezza e Salute del Lavoro;

PREMESSO che:

- con nota datata 2/11/2022, acquisita agli atti regionali con prot. n. 522679/22 del 9/12/2022, la Ditta B.S.A. SALETTI Srl con sede legale in San Giovanni Teatino (CH), Via Aterno, n. 108 – C.F. e P. IVA n. 00238800692, ha trasmesso la documentazione integrativa relativa all'istanza di autorizzazione all'attività estrattiva presentata in data 19/12/ 2011 per una cava a cielo aperto di materiale ghiaioso-sabbioso in Località "Piana delle Macchie" nel Comune di Fossacesia (CH), individuata in Catasto al Foglio n° 26, Particelle n° 178, 180/p, 189, 277, 360, 476/p e Foglio n° 28, Particelle n° 38/p, 460/p, 461, 464, 465;
- la Ditta istante aveva originariamente ottenuto l'Autorizzazione regionale all'apertura della cava con D.P.G.R. n° 1059 del 07/09/1986, prorogata con Determinazione DI3/26 del 17/04/2009;
- nel 2010 la Ditta ha redatto un progetto con variante che prevede il raccordo con le quote dei terreni limitrofi, l'utilizzo di materiale di ritombamento proveniente da cave localizzate nel Comune di Mozzagrogna e la restituzione finale dei terreni all'utilizzo agricolo;
- il progetto di variante è stato sottoposto a procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., con l'ottenimento del Giudizio favorevole del comitato regionale V.I.A. n° 1857 del 06/10/2011;
- l'area di cava risulta inattiva, come da visita ispettiva effettuata dall'Ufficio Risorse Estrattive in data 28/02/2023;

DATO ATTO che:

- il Servizio DPC025 - Politica Energetica e Risorse del Territorio, con nota Prot. 190296/23 del 03/05/2023, ha indetto Conferenza di Servizi ai sensi del comma 1, Art. 168 della L.R. 15/2004 e in applicazione dell'art. 14-bis, L. 241/1990 s.m.i. per la valutazione del progetto di cui all'oggetto;
- al Servizio DPC025, ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lett. c) della L.R. n. 54/1983 s.m.i., compete l'emanazione dell'atto autorizzatorio;
- nel procedimento conseguente all'istanza di che trattasi, sono stati richiesti pareri/autorizzazioni alle Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza di Servizi;

VISTO il Verbale prot. n. 307459/22 del 19/08/2022 con cui è si conclude favorevolmente la Conferenza dei Servizi alle condizioni riportate nello stesso verbale della Conferenza dei Servizi;

**VISTI:**

- la nota del Comune di Fossacesia prot. 9513 del 05/06/2023 acquisita agli atti regionali con prot. 243025 del 06/06/2023 con la quale il Responsabile del 3° Settore comunica l'assenza di motivi ostativi sotto il profilo urbanistico-edilizio alla realizzazione dell'intervento;
- la Convenzione a titolo oneroso tra la Ditta B.S.A. SALETTI S.r.l. e l'Amministrazione Comunale di Fossacesia, stipulata in data 5/09/2023 ai sensi dell'art.13-*bis* della L.R. n.54/1983 s.m.i.

PRESO ATTO che la domanda di iscrizione alla "White List", ai sensi della L. n. 190/2012, trasmessa dalla Ditta B.S.A. SALETTI S.r.l. risulta in istruttoria presso la Prefettura di Chieti;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- A.** di autorizzare la Ditta B.S.A. SALETTI Srl con sede legale in San Giovanni Teatino (CH), Via Aterno, n. 108 – C.F. e P. IVA n. 00238800692, all'attività estrattiva in ampliamento e variante di ripristino per una cava a cielo aperto di materiale ghiaioso-sabbioso in Località "Piana delle Macchie" nel Comune di Fossacesia (CH), individuata in Catasto al Foglio n° 26, Particelle n° 178, 180/p, 189, 277, 360, 476/p e Foglio n° 28, Particelle n° 38/p, 460/p, 461, 464, 465, alle seguenti condizioni, nel rispetto della vigente normativa sulle attività estrattive:

Art. 1

- La durata dei lavori coltivazione e successivo ripristino ambientale è fissata in anni 10 (dieci) dalla data della trasmissione del provvedimento autorizzatorio;
- Il volume netto in scavo è pari a 224.430 mc e quello complessivo è di 452.383 mc, secondo gli elaborati presentati in sede di istanza e approvati in Conferenza di Servizi;
- L'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto delle vigenti leggi in materia mineraria, ambientale e di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, della pubblica incolumità, in totale conformità al progetto approvato allegato al provvedimento autorizzativo, ed alle prescrizioni in esso contenute, nonché a quelle impartite con il Giudizio CCR-VIA n. 1857 del 6/10/2011;
- In particolare, le operazioni di ritombamento dovranno avvenire nel rispetto del progetto presentato e cioè tramite materiali di documentata provenienza dalle cave della Ditta Inerti Sangro, site nel Comune di Mozzagrogna – Loc. Mulinello e Piccarda – nonché da "Terre e rocce da scavo" derivanti da altri cantieri, nel rispetto dei requisiti disciplinati dal D.P.R. 120/2017. Materiali di diversa tipologia e provenienza, dovranno essere tempestivamente oggetto di richiesta/denuncia alla Provincia di Chieti ai sensi degli Artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
- Entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dei lavori, dovrà essere presentata la stima dell'importo totale della Polizza fideiussoria – aggiornata - a garanzia dei lavori di ripristino ambientale; il calcolo della polizza sarà effettuato sulla scorta del computo metrico contenuto nella relazione trasmessa in data 19/11/2012 e con riferimento al 50% del vigente Prezziario Regione Abruzzo – All. A.: voce "E.01.10.10.a";

Art. 2

Prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrà:

- 1) perimetrare l'area sottoposta ad attività estrattiva con una recinzione stabile provvista di avvisi e di un'adeguata chiusura delle vie di accesso, collocando ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi e visibili sul terreno, installare idonea cartellonistica di avvertimento, comprendente altresì l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava stessa;
- 2) trasmettere, nei tempi e nei modi previsti dal D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., Art. 272, comma 3, istanza di cui alla D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599 "Adozione Autorizzazione di carattere generale



...Impianti in deroga" all'Ufficio Regionale Emissioni in Atmosfera, inviando copia all'Ufficio Risorse Estrattive Regionale;

- 3) entro 90 (novanta) giorni dalla data di inizio lavori, dovrà presentare idonea documentazione secondo quanto disposto al D. Lgs n. 624/1996;
- 4) entro e non oltre il termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959, depositare presso l'Ufficio Risorse Estrattive, il DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo, integrando i contenuti indicati all'art. 4 del D.Lgs 626/94 s.m.i. con quelli del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- 5) Condurre i lavori in conformità agli elaborati progettuali approvati e al cronoprogramma di coltivazione allegato all'istanza nonché a tutte le norme in materia mineraria, ambientale di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica incolumità;
- 6) Trasmettere al competente Ufficio regionale e al Comune, al fine della verifica annuale del rispetto del cronoprogramma depositato, le risultanze dello stato di fatto opportunamente asseverate dal tecnico esecutore, almeno 15 giorni prima della comunicazione della data in cui verrà svolta la suddetta verifica;
- 7) Nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria, fornire tutti i mezzi necessari per facilitare gli accertamenti e, nel caso di eventuali prescrizioni impartite, comunicare tempestivamente l'avvenuta ottemperanza, secondo quanto disposto all'Art. 4 ("Esercizio della vigilanza") del D.Lgs 624/1996;

Al termine dei lavori di coltivazione e circa le modalità del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- 8) Rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
- 9) Garantire che le caratteristiche del materiale proveniente al di fuori dell'area di coltivazione ed utilizzato per il ritombamento/ripristino, siano idrogeologicamente compatibili con l'area di cava e che le relative volumetrie e provenienza siano documentabili secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- 10) Attenersi, inoltre, alle prescrizioni imposte dall'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, garantendo, tra l'altro, che i volumi di materiale estratto e le varie fasi d'intervento siano adeguatamente documentati al momento dell'accertamento finale;

Art. 3

Il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo che sarà disposto a seguito della trasmissione, da parte della Ditta, di una Perizia asseverata da un Tecnico Professionista e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori. Al sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune e dell'Ufficio Attività Estrattive del Territorio;

Art. 4

Lo svincolo della polizza fideiussoria di cui all'Art.1, avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del sopralluogo di collaudo e della verifica del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, l'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

Art. 5

Nel rispetto dell'Art. 4 ("Esercizio della vigilanza") del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.



Art. 6

La Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Risorse Estrattive Regionale lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'avvio del procedimento di cui all'art. 29, L.R. 54/1983 per l'escussione della polizza fideiussoria.

B. di disporre:

- la pubblicazione, per estratto, del presente Provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale alla Sezione "Amministrazione Trasparente",
- la trasmissione via PEC del presente provvedimento:
 - a) Alla Ditta B.S.A. SALETTI Srl;
 - b) Al Gruppo Carabinieri Forestale di CHIETI;
 - c) all'Amministrazione Comunale di Fossacesia (CH);

C. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Giovanni Cantone

Firma autografa sost. a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs 39/93

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dario Ciamponi



DIPARTIMENTO	TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO	POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO	RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

OGGETTO: Affidamento della Concessione di Acque Minerali "Sant'Angelo" nel Comune di Popoli (PE). Provvedimenti inerenti l'Avviso di procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione di acque minerali "Sant'Angelo" nel Comune di Popoli (PE). CIG: 7881321FD2

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la Legge Regionale 10 luglio 2002, n. 15 *"Disciplina delle Acque Minerali e Termali"* con particolare riferimento al comma 2 dell'Art. 26 e al comma 2, Art. 36, il quale dispone che *"la Concessione è rilasciata dalla Regione a soggetti pubblici e privati previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica [...]"*;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., *"Codice dei Contratti pubblici"*;
- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i. *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- i principi discendenti dall'art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di Appalti, quali quelli della loro necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti;
- la D.G.R. 20 febbraio 2015, n. 131, *"Concessioni per lo sfruttamento di giacimenti di Acque Minerali e Termali. Procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti assegnatari delle Concessioni – Criteri generali"*;
- la D.G.R. 3 maggio 2016, n. 280, *"L.R. 15/2002 e s.m.i. – Concessioni per lo sfruttamento di giacimenti di Acque Minerali e Termali. Criteri costituenti linee guida per la assegnazione delle concessioni. Provvedimenti"*;

RICHIAMATI:

- il D.P.G.R. n. 587 del 4 novembre 1998 con il quale è stata rilasciata la Concessione di Acque Minerali denominata "S. Angelo";
- la Determinazione dirigenziale n. DI3/60 del 4 novembre 200 con la quale è stato concesso il rinnovo alla Ditta San Benedetto S.p.A. per la durata di anni dieci;
- la summenzionata D.G.R. n. 280 del 3 maggio 2016, ove viene disposta la procedura per l'assegnazione delle Concessioni nelle more dell'adozione del Piano regionale delle Acque minerali e Termali;

RICHIAMATI, in particolare:

- la Determinazione dirigenziale n. DPC025/358 del 25 ottobre 2018 con la quale è stato approvato il precedente Avviso ad evidenza pubblica di Manifestazione d'Interesse per l'affidamento della medesima Concessione di Acque Minerali "Sant'Angelo";

- la Determinazione dirigenziale n. DPC025/365 del 29 ottobre 2018 con la quale è stata accordata la proroga tecnica al concessionario uscente della medesima Concessione di Acque Minerali “Sant’Angelo”;
- la Delibera di Giunta regionale 7 febbraio 2019, n. 96, “Avviso di procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento concessione di Acqua minerale “Sant’Angelo” in Comune di Popoli (PE), pubblicato sul BURAT Spec. n. 108 del 2/11/2018. Provvedimenti conseguenti all’Ordinanza del TAR Abruzzo Pescara n. 14 del 25.01.2019”;
- la Determinazione dirigenziale n. DPC025/80 del 5 marzo 2019 “Concessione di Acqua minerale “Sant’Angelo” in Comune di Popoli (PE). Provvedimenti conseguenti alla D.G.R. 7 febbraio 2019, n. 96” con la quale è stato stabilito, in particolare, di:
 - 1) “prendere atto di quanto disposto dalla D.G.R. 7 febbraio 2019, n. 96 e, per l’effetto, archiviare l’Avviso di procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento concessione di Acqua Minerale “S. Angelo” in Comune di Popoli (PE), pubblicato sul BURAT Spec. n. 108 del 2/11/2018, nonché la relativa Determina dirigenziale di approvazione n. DPC025/358 del 25/10/2018;
 - 2) disporre l’avvio del procedimento per la rinnovazione dell’ “Avviso” di gara pubblica per l’affidamento della Concessione di Acque Minerali “Sant’Angelo” in Comune di Popoli, da concludersi entro il 30 aprile 2019;
 - 3) disporre, l’innovazione del provvedimento di proroga tecnica di cui alla Determinazione dirigenziale n. DPC025/365 del 29/10/2018 a favore del concessionario uscente - Ditta San Benedetto S.p.A. - agli stessi patti e condizioni stabiliti con la medesima, estendendo, contestualmente e senza soluzione di continuità, il termine temporale della proroga stessa fino alla scelta del nuovo concessionario e posponendo, a quest’ultimo atto, la presa in carico da parte di Regione Abruzzo del bene minerario e delle relative pertinenze indisponibili”
- la Determinazione dirigenziale DPC025/152 del 29 aprile 2019 con la quale è stato disposto, tra l’altro, l’adozione dell’«Avviso pubblico di procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione di acque minerali “Sant’Angelo” nel Comune di Popoli (PE)» nel rispetto della L.R. n. 15/2002 e s.m.i. ed in armonia, per quanto applicabile, con quanto disposto dal Codice sugli Appalti e Contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.);

DATO ATTO:

- che il richiamato Avviso di procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento concessione di Acqua Minerale “S. Angelo” in Comune di Popoli (PE), è stato pubblicato il 17/05/2019 - BURAT Anno XLIX - N. 85 Speciale 17/05/2019, con scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al 17/09/2019;
- che il richiamato Avviso pubblicato il 17/05/2019, in pendenza dei suddetti termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, è stato impugnato con ricorso motivi aggiunti, con istanza cautelare, nel giudizio principale R.G. n.391/2018 dinanzi al TAR Abruzzo – PE;
- che con Ordinanza del 10/07/2019 n. 96 il TAR Abruzzo-PE ha, tra l’altro, disposto la sospensione cautelare degli effetti del richiamato Avviso pubblicato il 17/05/2019;
- che con Sentenza 25/01/2022 n. 43 il TAR Abruzzo-PE ha accolto il ricorso per motivi aggiunti, annullando il richiamato Avviso del 17/05/2019;
- che la richiamata Sentenza 25/01/2022, n. 43 del TAR Abruzzo-PE è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato;

EMERSO che con Sentenza pubblicata il 19 luglio 2023 n. 7062 REG.RIC.3273/2022, il Consiglio di Stato, stante la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di I grado delle parti in causa, ha

dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado R.G. n.391/2018 e ha annullato senza rinvio la predetta sentenza del TAR Abruzzo-PE del 25 gennaio 2022 n. 43;

RILEVATO che il richiamato Avviso pubblicato il 17/05/2019 stabilisce, in particolare:

- l'individuazione del soggetto concessionario assegnatario attraverso un confronto competitivo nel rispetto dei principi comunitari della tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza e non discriminazione, conformandosi, per tale scopo, e ottemperando, per quanto applicabile, ai criteri di trasparenza e parità di trattamento dettati dal Codice dei Contratti pubblici;
- che la Regione Abruzzo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare lo stesso Avviso, nonché la successiva avvenuta aggiudicazione, ovvero di sospendere o prorogare la data di scadenza dell'Avviso per situazioni sopravvenute, anche collegate ad una diversa valutazione dell'interesse pubblico, senza che gli Operatori economici concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;

RILEVATO, altresì, che, nelle more del sovra illustrato contenzioso, è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i. "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" che ha abrogato il D.Lgs n. 50/2016;

RAVVISATO che:

- la mera riapertura dei termini dell'Avviso del 17/05/2019, può comportare una situazione di incertezza interpretativa e applicativa a danno, sia dell'Ente concedente, sia degli Operatori economici interessati, tenuto conto che, alcune previsioni del richiamato Avviso si riferiscono e rinviano alla disciplina del Codice dei Contratti pubblici nel frattempo abrogata (D.Lgs n. 50/2016), con conseguente pregiudizio dei principi di par condicio, imparzialità e trasparenza, nonché più specificamente dei principi della fiducia, buona fede e tutela dell'affidamento stabiliti dal nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs n. 36/2023);
- le esigenze di urgenza, derivanti dalla necessità di individuare nel minor tempo possibile un nuovo concessionario, sono adeguatamente soddisfatte dalla previsione legislativa sull'obbligo del rispetto dei termini massimi di durata della gara del nuovo Codice dei Contratti pubblici (cfr. Allegato I.3 al D.Lgs n. 36/2023 "*Termini delle procedure di appalto e di concessione*");

CONSIDERATA, quindi, alla luce di quanto sopra esposto, l'esigenza dell'adeguamento della procedura di individuazione del soggetto concessionario assegnatario al nuovo Codice dei Contratti pubblici, nel frattempo entrato in vigore, con uniformità alle gare in corso per le altre concessioni di acque minerali della Regione Abruzzo, a tutela dei principi della fiducia, buona fede e tutela dell'affidamento, nonché del principio della par condicio degli Operatori economici concorrenti nelle procedure pubbliche di affidamento dei beni/servizi, quale presidii derivante dalla normativa regionale vigente per la regolarità delle procedure ad evidenza pubblica di affidamento delle concessioni di acque minerali, oltre che di matrice comunitaria/nazionale;

RITENUTO necessario, pertanto, di:

- prendere atto della Sentenza pubblicata il 19 luglio 2023 n. 7062 del Consiglio di Stato - REG.RIC.3273/2022;
- prendere atto, altresì, che, nel frattempo, è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i. "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" che ha abrogato il D.Lgs n. 50/2016;

- prendere atto, altresì, che l'Avviso pubblicato il 17/05/2019 - BURAT Anno XLIX - N. 85 Speciale 17.05.2019 per l'affidamento concessione di Acqua Minerale "S. Angelo" in Comune di Popoli (PE), espressamente stabilisce, tra l'altro:
 - l'individuazione del soggetto concessionario assegnatario attraverso un confronto competitivo nel rispetto dei principi comunitari della tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza e non discriminazione, conformandosi, per tale scopo, e ottemperando, per quanto applicabile, ai criteri di trasparenza e parità di trattamento dettati dal Codice dei Contratti pubblici;
 - che la Regione Abruzzo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare lo stesso Avviso, nonché la successiva avvenuta aggiudicazione, ovvero di sospendere o prorogare la data di scadenza dell'Avviso per situazioni sopravvenute, anche collegate ad una diversa valutazione dell'interesse pubblico, senza che gli Operatori economici concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
- revocare, conseguentemente, l'Avviso di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento concessione di Acqua Minerale "S. Angelo" in Comune di Popoli (PE), pubblicato il 17/05/2019 - BURAT Anno XLIX - N. 85 Speciale 17.05.2019, per l'affidamento concessione di Acqua Minerale "S. Angelo" in Comune di Popoli (PE);
- disporre, per la scelta del nuovo concessionario, la pubblicazione, entro 15 (quindici) giorni dall'adozione del presente provvedimento, dell'Avviso per l'affidamento della Concessione di Acque Minerali "Sant'Angelo", adeguato al nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs n. 36/2023) nel frattempo entrato in vigore;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 s.m.i. "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DETERMINA

Per tutto quanto espresso e motivato in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

1. di prendere atto della Sentenza pubblicata il 19 luglio 2023 n. 7062 del Consiglio di Stato - REG.RIC.3273/2022;
2. di prendere atto, altresì, che, nel frattempo, è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" che ha abrogato il D.Lgs n. 50/2016;
3. di prendere atto, altresì, che l'Avviso pubblicato il 17/05/2019 - BURAT Anno XLIX - N. 85 Speciale 17.05.2019 per l'affidamento concessione di Acqua Minerale "S. Angelo" in Comune di Popoli (PE), espressamente stabilisce, tra l'altro:
 - l'individuazione del soggetto concessionario assegnatario attraverso un confronto competitivo nel rispetto dei principi comunitari della tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza e non discriminazione, conformandosi, per tale scopo, e ottemperando, per quanto applicabile, ai criteri di trasparenza e parità di trattamento dettati dal Codice dei Contratti pubblici;
 - che la Regione Abruzzo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare lo stesso Avviso, nonché la successiva avvenuta aggiudicazione, ovvero di sospendere o prorogare la data di scadenza dell'Avviso per situazioni sopravvenute, anche collegate ad una diversa valutazione dell'interesse pubblico, senza che gli Operatori economici concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
4. di revocare, conseguentemente, l'Avviso di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento concessione di Acqua Minerale "S. Angelo" in Comune di Popoli (PE), pubblicato il 17/05/2019 -

BURAT Anno XLIX - N. 85 Speciale 17.05.2019, per l'affidamento concessione di Acqua Minerale "S. Angelo" in Comune di Popoli (PE);

5. di disporre, per la scelta del nuovo concessionario, la pubblicazione, entro 15 (quindici) giorni dall'adozione del presente provvedimento, dell'Avviso per l'affidamento della Concessione di Acque Minerali "Sant'Angelo", adeguato al nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs n. 36/2023) nel frattempo entrato in vigore;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli Operatori economici che, dalla pubblicazione dell'Avviso del 17/05/2019 ad oggi, hanno presentato istanza di sopralluogo;
7. di trasmettere il presente provvedimento ai sensi della L.R. 77/99 al Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURAT, sul sito istituzionale di Regione Abruzzo e nella Sezione della Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Abruzzo.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Giovanni CANTONE

F.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dario CIAMPONI



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 045

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 045 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RIF. AUT_2415688.
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i..

Proponente: E-DISTRIBUZIONE SPA

P.IVA/C.F.: 05779711000

Sede legale: via Ombrone n. 2, Roma

Sede impianto: Comuni di Massa d'Albe (AQ), Magliano De' Marsi (AQ), Scurcola Marsicana (AQ) e Avezzano (AQ)

Tipologia impiantistica: PIANO RESILIENZA REGIONE ABRUZZO 2022-2023.
Ricostruzione linea MT 20 KV aerea esistente in conduttori nudi denominata ANTROSANO DJ2022925" - LOTTO 1; in cavo aereo per metri 1.803,00, in cavo interrato per ml.4.522,00; nei Comuni di Massa D'Albe, Magliano de Marsi, Scurcola Marsicana, Avezzano (AQ) e realizzazione di nuova cabina box. Rif. Pro.Lav: DJ2B210145. Aut_2415688.



GIUNTA REGIONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;

VISTO il D.P.R. 36/63, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma. del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643;

VISTO l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/62 che trasforma l'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in e-distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, ovvero "a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...";

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia", anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con



GIUNTA REGIONALE

tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”;

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita;

RICHIAMATA la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto all’individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al paragrafo 7 “disposizioni transitorie e finali”, punto 7.2, delle “linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”;

VISTA l’istanza di Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88, integrata e modificata dalla L.R. 132/99,

- presentata da: E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
- acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con: nr. 0079554/23 e 0079574/23 del 24/02/2023;
- avente ad oggetto: “PIANO RESILIENZA REGIONE ABRUZZO 2022-2023. Ricostruzione linea MT 20 KV aerea esistente in conduttori nudi denominata ANTROSANO DJ2022925” - LOTTO 1; in cavo aereo per metri 1.803,00, in cavo interrato per ml.4.522,00; nei Comuni di Massa D’Albe, Magliano de Marsi, Scurcola Marsicana, Avezzano (AQ) e realizzazione di nuova cabina box. Rif. Pro.Lav: DJ2B210145. Aut_2415688”;

PRESO ATTO del progetto definitivo allegato all’istanza sopra citata agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14-bis L. 241/90 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota n. 0091624/23 del 03/03/2023;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’art. 14-ter L. 241/1990, con nota prot. n. 0377148/23 del 14/09/2023 è stata indetta conferenza dei servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno 21/09/2023 alle ore 10:30, con le motivazioni indicate nella richiamata nota;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle



GIUNTA REGIONALE

amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale della conferenza dei servizi sincrona,

- il verbale della conferenza dei servizi sincrona è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0388374 del 22/09/2023;

PRESO ATTO, inoltre, che il Proponente:

- con nota E-DIS-26/09/2023-1049269, acquisita agli atti con prot. RA 0393561/23 del 26/09/2023 ha trasmesso il nulla osta con prescrizioni rilasciato dalla Società SNAM S.p.A, controfirmato dal Proponente già richiamato nel verbale conclusivo;
- con nota E-DIS-28/09/2023-10566368, acquisita agli atti con prot. RA 0396987/23 del 28/09/2023, ha trasmesso un chiarimento rispetto alla disponibilità delle aree, specificando che gli interventi di rifacimento sono riferiti alla ricostruzione della linea esistente nella fascia di rispetto della stessa, invece le nuove tratte sono tutte asservite o se si impattano proprietà di Pubbliche Amministrazioni, le occupazioni sono assentite da convenzioni con le stesse secondo i regolamenti vigenti, e, pertanto, non vi è necessità di proseguire con imposizione coattiva;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

RILEVATO che nel progetto definitivo è riportata la presenza di aree gravate da usi civici nel Comune di Massa d'Albe, per le quali il Proponente ha richiesto al medesimo il mutamento di destinazione d'uso delle terre civiche con nota E-DIS-20/10/2022-1063961;

CONSIDERATO che, nell'ipotesi di attivazione dell'iter riferito alla reintegra di terreni gravati da uso civico ai sensi dell'art. 8 L.R. 25/88, questo non si configura come atto autorizzativo da integrare nella conferenza dei servizi e che i due procedimenti non incidono mutuamente, dal momento che l'esito del procedimento di autorizzazione ex L.R. 83/88 non rileva sugli esiti dell'iter previsto dalla L.R. 25/88 né sui tempi necessari alla conclusione dell'iter medesimo e, di contro, la conclusione dell'iter previsto dalla L.R. 25/88 non ha effetti sulla conclusione del procedimento di autorizzazione di cui alla conferenza dei servizi né inficia il valore del provvedimento di autorizzazione, ma si pone esclusivamente come condizione necessaria per la realizzabilità dell'intervento autorizzato, connessa all'assetto catastale dei Comuni interessati dall'intervento;

CONSIDERATO che le linee guida approvate con il richiamato Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022:

- al punto 7.1 ne prevedono l'applicazione ai nuovi procedimenti decorso il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del decreto, che il termine è fissato al 13/07/2023 e che pertanto il presente procedimento non si annovera tra i nuovi procedimenti;
- al punto 7.4 dispongono che per i procedimenti in corso alla scadenza del termine di cui al punto 7.1 è facoltà del gestore presentare, entro trenta giorni da tale termine, una nuova istanza ai sensi delle linee guida medesime e che, decorso l'ulteriore termine, il gestore non si è avvalso di questa facoltà;

RITENUTO pertanto che il procedimento di autorizzazione debba essere concluso mediante provvedimento assunto ai sensi della disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore delle linee guida ex D.M. 20/10/2022;

PRESO ATTO che il proponente ha posto in essere gli adempimenti volti a dare notizia al pubblico della presentazione dell'istanza, previsti dall'art. 3 della L.R. 83/88, avendo provveduto a richiedere la



GIUNTA REGIONALE

pubblicazione di avviso sul BURAT, pubblicato sul bollettino ordinario n. 28/2022 del 13/07/2022 e a presentare istanza di pubblicazione all'Albo pretorio dei comuni interessati;

PRESO ATTO, altresì, che i Comuni di Magliano De' Marsi e Scurcola Marsicana hanno provveduto alla pubblicazione agli albi pretori comunali del suddetto avviso, rispettivamente con pubblicazione n. 580/2022 dal 29/06/2022 al 30/07/2022 e avviso prot. 4229 dal 28/06/2022 al 13/07/2022;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

CONSIDERATO che l'elettrodotto oggetto dell'intervento non fa parte della rete di trasporto di energia elettrica bensì della rete di distribuzione e che, per tensione nominale e lunghezza, non rientra nelle caratteristiche degli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/06:

- all. II “Progetti di competenza statale”, punto 4-bis, inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 10 km,
- all. II-bis “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale”, punto 1.d), inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 3 km,

e considerato altresì che gli elettrodotti non sono inclusi nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.”;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dalla linea, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 83/88, titolo a costruire le linee elettriche e posti di trasformazione a palo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 83/88, per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 380/2001) e che dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'art. 9, lettera f) della L. 10/77 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita (ora art. 17, comma 3, lett. c, D.P.R. n. 380/2001);

DATO ATTO che a norma dell'art. 11, comma 5 della L.R. 83/88, il proponente è esentato dal versamento del deposito di cui all'art. 113 del R.D. 1775/33;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 già più volte richiamata;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;



GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e s.m.i., per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

E-DISTRIBUZIONE SPA, avente sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, P. IVA / C.F. 05779711000, di seguito denominata “proponente”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988, n. 83, per

PIANO RESILIENZA REGIONE ABRUZZO 2022-2023. RICOSTRUZIONE LINEA MT 20 KV AEREA ESISTENTE IN CONDUTTORI NUDI DENOMINATA ANTROSANO DJ2022925” - LOTTO 1; IN CAVO AEREO PER METRI 1.803,00, IN CAVO INTERRATO PER ML.4.522,00; NEI COMUNI DI MASSA D’ALBE, MAGLIANO DE MARSIS, SCURCOLA MARSICANA, AVEZZANO (AQ) E REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA BOX. RIF. PRO.LAV: DJ2B210145. AUT_2415688

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 83/88, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di l’Aquila e Teramo, prot. E-DIS-07/07/2022-0693473 parere archeologico (all. 01);
- Regione Abruzzo DPC032 - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, autorizzazione n. 7147 del 08/11/2022 (prot. RA 00479701/22 del 09/11/2022), nulla osta in conformità con il parere con prescrizioni della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di l’Aquila e Teramo prot. n. 0016667-P del 03/11/2022 (all. 02);
- Regione Abruzzo DPE016 - Servizio Genio Civile di l’Aquila, prot. RA 0122028/23 del 20/03/2023, con allegate le dichiarazioni di E-Distribuzione (all. 03);
- Amministrazione Provinciale dell’Aquila – Servizio Viabilità – prot. 0021850 del 18/09/2023 conferma parere favorevole di massima del 09/11/2022 e all’installazione della cabina in c.a. al Km 2+800 della S.P. 62 (all. 04);



GIUNTA REGIONALE

- Comune di Avezzano – Settore IV – Servizio Viabilità, autorizzazione agli scavi codice pratica 698 del 13/07/2023 (all. 05);
- SNAM Distretto Centro Occidentale – Centro di Avezzano, prot. DICEOC/ESE/CIC/Prot. 588 del 25/09/2023 (all. 06);

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve effettuare il rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

A seguito della dismissione dell'impianto il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Avezzano;
- Sindaco del Comune di Magliano De' Marsi;
- Sindaco del Comune di Massa D'Albe;
- Sindaco del Comune di Scurcola Marsicana;
- ARTA Abruzzo, Distretto di l'Aquila;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 83/88, il legale rappresentante del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.



GIUNTA REGIONALE

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente secondo le previsioni del Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022 e della D.G.R. 411/2023.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla legge regionale 20 settembre 1988 n. 83.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 046

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 046 - TOP SOLAR 2 S.R.L. Opere di connessione preventivo rif. TICA codice nr. 269773525. Autorizzazione alla costruzione/ manutenzione/ricostruzione/adeguamento e all'esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 e s.m.i.

Proponente: TOP SOLAR 2 S.R.L.

P.IVA/C.F.: 02468920448

Sede legale: Via Italo Svevo n. 67, Porto San Giorgio (FM)

Sede impianto: Comune di San Salvo (CH)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio elettrodotto interrato di media tensione 20 KV, della lunghezza complessiva di 2,6 Km, da ubicarsi nel Comune di San Salvo (CH) - Rif. TICA: codice rintracciabilità 269773525 e Distribuzione S.p.A. - Elettrodotto necessario per il collegamento alla R.T.N. dell'impianto denominato "MONTENERO 3" di potenza di picco pari a 5.934,50 KW e potenza massima in immissione pari a 5.999,00 KW ubicato presso il Comune di Montenero di Bisaccia (CB) in località "Bonifica/Contrada Padula" - P.A.S. prot. n. 17875 del 30/12/2022.



GIUNTA REGIONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne”;

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l’art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l’amministrazione competente al rilascio dell’Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all’art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell’art. 4-bis, ovvero “a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...”;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 32/2015, l’Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell’Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell’esercizio, nell’ambito della funzione “Energia”, anche della funzione in materia di “Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”;

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita;



GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto all'individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al paragrafo 7 "disposizioni transitorie e finali", punto 7.2, delle "linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione;

VISTA l'istanza di Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88, integrata e modificata dalla L.R. 132/99,

- presentata da: TOP SOLAR 2 S.R.L.
- acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con: n. 0170663/23 del 18/04/2023;
- avente ad oggetto: "Costruzione ed esercizio elettrodotto interrato di media tensione 20 KV, della lunghezza complessiva di 2,6 Km, da ubicarsi nel Comune di San Salvo (CH) - Rif. TICA: codice rintracciabilità 269773525 e-Distribuzione S.p.A. - Elettrodotto necessario per il collegamento alla R.T.N. dell'impianto denominato "MONTENERO 3" di potenza di picco pari a 5.934,50 KW e potenza massima in immissione pari a 5.999,00 KW ubicato presso il Comune di Montenero di Bisaccia (CB) in località "Bonifica/Contrada Padula" - P.A.S. prot. n. 17875 del 30/12/2022.";

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza sopra citata agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio, successivamente integrata e perfezionata con nota del 29/04/2023, acquisita al protocollo regionale RA n. 0186950/23 del 02/05/2023, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0182153/23 del 27/04/2023;

CONSIDERATO che l'istanza richiamata è relativa al tratto ricadente nella regione Abruzzo (provincia di Chieti, comune di San Salvo) di un'opera di connessione alla rete elettrica di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile denominato "MONTENERO 3" ubicato in regione Molise, nel comune di Montenero di Bisaccia (CB), per il quale risulta che:

- il proponente ha depositato la documentazione per la pertinente procedura autorizzativa semplificata presso il Comune di Montenero di Bisaccia, come da documenti agli atti con prot. n. 0003877/23 del 05/01/2023;
- le opere di connessione, come da preventivo di connessione Rif. TICA codice rintracciabilità 269773525 E-Distribuzione, ricadono nei comuni di Montenero di Bisaccia e San Salvo e, per quest'ultimo, per una lunghezza di 2,6 km;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota n. 0196902/23 del 08/05/2023;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo;
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0385623/23 del 21/09/2023;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;



GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che le linee guida approvate con il richiamato Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022:

- al punto 7.1 ne prevedono l'applicazione ai nuovi procedimenti decorso il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del decreto, che il termine è fissato al 13/07/2023 e che pertanto il presente procedimento non si annovera tra i nuovi procedimenti;
- al punto 7.4 dispongono che per i procedimenti in corso alla scadenza del termine di cui al punto 7.1 è facoltà del gestore presentare, entro trenta giorni da tale termine, una nuova istanza ai sensi delle linee guida medesime e che, decorso l'ulteriore termine, il gestore non si è avvalso di questa facoltà;

RITENUTO pertanto che il procedimento di autorizzazione debba essere concluso mediante provvedimento assunto ai sensi della disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore delle linee guida ex D.M. 20/10/2022;

PRESO ATTO, inoltre, che il proponente ha posto in essere gli adempimenti volti a dare notizia al pubblico della presentazione dell'istanza, previsti dall'art. 3 della L.R. 83/88, avendo provveduto a richiedere la pubblicazione di avviso sul BURAT, pubblicato sul bollettino ordinario n. 21/2023 del 24/05/2023, e all'albo pretorio del Comune di San Salvo, per il tramite di questo Servizio con nota prot. RA 0196902/23 del 08/05/2023;

PRESO ATTO, altresì, che il Comune di San Salvo ha provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio comunale del suddetto avviso, registro albo n. 1230/2023 dal 08/05/2023 al 23/05/2023;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

CONSIDERATO che l'elettrodotto oggetto dell'intervento non fa parte della rete di trasporto di energia elettrica bensì della rete di distribuzione e che, per tensione nominale e lunghezza, non rientra nelle caratteristiche degli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/06:

- all. II "Progetti di competenza statale", punto 4-bis, inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 10 km,
- all. II-bis "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale", punto 1.d), inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 3 km,

e considerato altresì che gli elettrodotti non sono inclusi nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 "Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.";

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dalla linea, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 83/88, titolo a costruire le linee elettriche e posti di trasformazione a palo;



GIUNTA REGIONALE

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 83/88, per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 380/2001) e che dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'art. 9, lettera f) della L. 10/77 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita (ora art. 17, comma 3, lett. c, D.P.R. n. 380/2001);

DATO ATTO che a norma dell'art. 11, comma 5 della L.R. 83/88, il proponente è esentato dal versamento del deposito di cui all'art. 113 del R.D. 1775/33;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 già più volte richiamata;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e s.m.i., per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

TOP SOLAR 2 S.R.L, avente sede legale in Porto San Giorgio (FM), Via Italo Svevo n. 67, P. IVA / C.F. 02468920448, di seguito denominata "proponente", nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988, n. 83, per

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO ELETTRODOTTO INTERRATO DI MEDIA TENSIONE 20 KV, DELLA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI 2,6 KM, DA UBICARSI NEL COMUNE DI SAN SALVO (CH) - RIF. TICA: CODICE RINTRACCIABILITÀ 269773525 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - ELETTRODOTTO NECESSARIO PER IL COLLEGAMENTO ALLA R.T.N. DELL'IMPIANTO DENOMINATO "MONTENERO 3" DI POTENZA DI PICCO PARI A 5.934,50 KW E POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE PARI A 5.999,00 KW UBICATO PRESSO IL COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA (CB) IN LOCALITÀ "BONIFICA/CONTRADA PADULA" - P.A.S. PROT. N. 17875 DEL 30/12/2022.



GIUNTA REGIONALE

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 83/88, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Consorzio di Bonifica Sud-Vasto, prot. 1469 del 10/05/2023 (all. 01);
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy - DGSCERP – Div. XVIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo, prot. n. 0091334 del 08/05/2023 con allegato riscontro del Proponente (all. 02);
- Comando Militare Esercito prot. M_D A307D33 REG2023 0006980 del 07-06-2023 (all. 03);

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve effettuare il rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrate esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

A seguito della dismissione dell'impianto il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente, fatta salva proroga per consentire l'allineamento di detto termine a quello previsto per la costruzione dell'impianto fotovoltaico. Decorso il termine senza che siano iniziati i lavori o intervenute proroghe, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di San Salvo;
- ARTA Abruzzo, Distretto Sub-Provinciale di San Salvo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 83/88, il legale rappresentante del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.



GIUNTA REGIONALE

Art. 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente secondo le previsioni del Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022 e della D.G.R. 411/2023.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla legge regionale 20 settembre 1988 n. 83.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio
Ufficio Energia e Sostenibilità

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 021. E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RIF. AUT_2048932. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i.. Proroga del termine di avvio dei lavori.

Proponente: E-DISTRIBUZIONE SPA

P.IVA/C.F.: 05779711000

Sede legale: via Ombrone n. 2, Roma

Sede impianto: Capistrello (AQ), Castellafiume (AQ), Cappadocia (AQ)

Tipologia impiantistica: PIANO DI RESILIENZA REGIONE ABRUZZO 2019-2020. Ricostruzione di ml 9426 dell'elettrodotto in media tensione a 20 kV denominato "Capistrello 40282" Lotto 3 (ml 8621 in cavo aereo, ml 805 in cavo interrato), ricadente nei comuni di Capistrello (AQ), Castellafiume (AQ) e Cappadocia (AQ) e realizzazione di nuova cabina nel Comune di Castellafiume (AQ). Tratto in cavo aereo: da Cabina D5202194149 a Nodo Rigido D5204268636 (ml 2394); Tratto in cavo aereo: da Nodo Rigido D5204268636 a PTP D525202585605 (ml 28). Tratto in cavo aereo: da Nodo Rigido D5204268636 a Snodo Vs Cabina D5202545042 (ml 1096). Tratto in cavo aereo: da Snodo Vs Cabina D5202545042 a Cabina D5202545042 (ml 129). Tratto in cavo aereo ed interrato: da Snodo Vs Cabina D5202545042 a cabina D5202638307 (aereo ml 1610, interrato ml 585). Tratto in cavo aereo ed interrato: su strada comunale Via S.Rocco a PTP IACP D5202551535 (aereo ml 25 interrato ml 220). Tratto in cavo aereo: da Cabina D5202494025 a Nodo Rigido D5204177129 (ml .3199). Tratto in cavo aereo: da Nodo Rigido D5204129364 a PTP D5202231988 (ml 140). Rif. ProLav D52G190075 – AUT_2048932



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e s.m.i. che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all’art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell’art. 4-bis, ovvero “a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica...”;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 32/2015, l’Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell’Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell’esercizio, nell’ambito della funzione “Energia”, anche della funzione in materia di “Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

VISTO il decreto 20 ottobre 2022 del Ministero della transizione ecologica recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alle linee di distribuzione”, in vigore dal 15 gennaio 2023;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio n. DPC025/220 del 09/09/2022, con cui è stata rilasciata l’autorizzazione regionale elettrodotti n. 021 per l’impianto richiamato in epigrafe;

PRESO ATTO dell’istanza E-DIS-07/09/2023-978576, acquisita agli atti con prot. n. 0368571/23 del 08/09/2023, con cui il proponente richiede una proroga del termine di inizio lavori motivata dall’impossibilità di iniziare i lavori a seguito del prolungarsi delle attività necessarie alla cantierabilità del progetto, e della successiva integrazione E-DIS-02/10/2023-1073726, acquisita agli atti con prot. n. 0403478/23 del 03/10/2023, con cui il proponente precisa in anni due l’entità della proroga richiesta;

CONSIDERATO che l’istanza è accoglibile in quanto è stata presentata nei termini previsti dall’art.4 del provvedimento di autorizzazione;

CONSIDERATO altresì che le linee guida emanate con il decreto 20 ottobre 2022 prevedono, ai sensi del punto 7.1 che le medesime “si applicano ai nuovi procedimenti”, che l’istanza di proroga è un nuovo procedimento e che pertanto le linee guida non possono non essere considerate nella valutazione dell’istanza, benché relativa alla modifica di un provvedimento rilasciato ai sensi della previgente disciplina;

CONSIDERATO che le linee guida, al punto 2.9, qualificano l’autorizzazione unica come “titolo a costruire”, che per questo tipo di titoli, purché formati al 31 dicembre 2023 e validi, è al momento vigente un quadro normativo che favorisce proroghe di due anni per i termini di inizio e fine lavori, che



GIUNTA REGIONALE

L'istanza di proroga e il titolo a cui è riferita sono comunque coerenti con questo quadro e che in relazione all'autorizzazione rilasciata con la richiamata determinazione n. DPC025/220 del 09/09/2022 non risultano avviati procedimenti ai sensi del D.P.R. 327/2001;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di proroga del termine di inizio lavori;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

1. Il termine di inizio lavori previsto dall'art. 4 del provvedimento di autorizzazione regionale elettrodotti n. 021 rilasciata con determinazione n. DPC025/220 del 09/09/2022 è prorogato al 09/09/2025.
2. Sono confermate tutte le altre previsioni incluse nel richiamato provvedimento A.R.E. n. 021 rilasciata con determinazione n. DPC025/220 del 09/09/2022.

Il presente provvedimento è notificato al proponente, al Sindaco del Comune di Capistrello, al Sindaco del Comune di Castellafiume, al Sindaco del Comune di Cappadocia, all'ARTA Distretto provinciale dell'Aquila.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

**Firmato digitalmente da:
DARIO CIAMPONI
Data: 11/10/2023 13:18:29**



Direzione generale della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it